Nota a sentenza n. 8896 del 04 maggio 2016, Cassazione Civile sez. VI

Titolo: per la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, a seguito di un sinistro stradale di chi percepisce un reddito da lavoro, la base del calcolo deve essere costituita dal reddito effettivamente perduto dalla vittima e non dal triplo della pensione sociale.

In applicazione dell'art. 137 C.d.A., il criterio sopra citato è consentito soltanto allorchè il Giudice di merito abbia accertato che il lavoratore al momento del sinistro percepiva un reddito così modesto e saltuario da rendere costui del tutto assimilabile ad un disoccupato.

Per la liquidazione del danno patrimoniale futuro da incapacità di lavoro il reddito del lavoratore che deve formare la base del calcolo deve a sua volta essere aumentato rispetto a quello concretamente percepito quando sia probabile che negli anni successivi il medesimo sarebbe aumentato.

La valutazione dell'incremento incombeal Giudice di merito e deve fondarsi su elementi oggettivi che il danneggiato ha l'onere di dedurre.

Ciò statuisce la sentenza n. 8896 della Corte di Cassazione, depositata il 4 maggio 2016.

Il Giudice di merito, nella fattispecie, accertava la menomazione della capacità lavorativa liquidando il relativo pregiudizio tenuto conto del reddito più elevato percepito dalla vittima nel triennio precedente il sinistro. Ciò in ossequio all' art. 137, primo comma, Codice delle Assicurazioni Private.

Il lavoratore leso aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza affermando che il Giudice avrebbe dovuto applicare il criterio del triplo della pensione sociale poichè il reddito era inferiore a questa.

La Suprema Corte, rigettando la tesi del lavoratore, ha statuito che il criterio del triplo della pensione sociale non costituisce una soglia minima di risarcimento: qualora la vittima dell'infortunio sia un lavoratore, e non offra la prova del suo reddito, il danno non può essere risarcito.

Diversamente, qualora il danneggiato offra la prova di percepire un reddito inferiore al triplo della pensione sociale il risarcimento dovrà essere pari al guadagno perduto.

Qualora il reddito sia modesto la vittima del sinistro è equiparabile a un disoccupato con conseguente utilizzo del criterio del triplo della pensione sociale ma, in questo caso, egli deve dimostrare l'occasionalità del reddito

È onere della vittima del sinistro di provare come il reddito percepito al momento dello stesso fosse suscettibile di incremento, a tal fine non è sufficiente dimostrare di aver iniziato da poco tempo l'attività lavorativa.